

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4670 del 27/08/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - S.EC.AM SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VICOLI n. 93/A - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI STOCCAGGIO, RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI (PUNTI 5.1.b - 5.1.c - 5.1.d - 5.1.f - 5.3.a.II - 5.3.a.III - 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs. n.152/2006 e smi) E DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI INORGANICI (PUNTO 4.2.d DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) NONCHÉ ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE DI GESTIONE DI RIFIUTI - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4923 del 27/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisette AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **S.EC.AM SRL** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VICOLI n. 93/A – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI STOCCAGGIO, RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI** (PUNTI 5.1.b - 5.1.c - 5.1.d - 5.1.f - 5.3.a.II - 5.3.a.III - 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs. n.152/2006 e smi) **E DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI INORGANICI (PUNTO 4.2.d DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) NONCHÉ ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE DI GESTIONE DI RIFIUTI – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE** -

LA DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004* e smi recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della L.R. n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente D.G.R. n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19 gennaio 2026* avente ad oggetto: “Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia”;
- la *Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024*, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est);

DATO ATTO che, alla data di adozione del presente provvedimento, la Responsabile del Procedimento e la Responsabile dell'Incarico di Funzione designate risultano assenti dal servizio;

PRESO ATTO che l'istruttoria è stata regolarmente svolta in precedenza dalle predette responsabili e che il presente atto viene assunto dalla Responsabile del SAE;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Regionale n. 1956 del 14/11/2022 è stato approvato il Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto di incremento della capacità di recupero di rifiuti speciali e introduzione dell'attività di fabbricazione di prodotti chimici presso l'impianto esistente di Via Vicoli 93/A in Comune di Ravenna" proposto dalla Societ S.EC.AM S.r.l. che ha ricompreso il rilascio dell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022, successivamente aggiornata con:

- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-1015 del 01/03/2023;
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-2495 del 03/05/2024;
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-4041 del 19/07/2024;
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2026-3433 del 22/06/2026;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi presentata da S.EC.AM. srl ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 15/06/2026 (ns. PG/2026/109011), riguardante l'ottimizzazione gestionale di serbatoi esistenti autorizzati, ferme restando la potenzialità di trattamento già autorizzata e le capacità produttive autorizzate e senza variazioni al quadro emissivo stabilito con l'AIA n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi;

DATO ATTO che la variazione comunicata non necessitava di essere sottoposta ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non incidente su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'installazione;

RILEVATO che, anche sulla base di quanto manifestato in data 17/07/2026 dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2026/131096) a riscontro della richiesta ns. PG/2026/109600, la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 17/07/2026 (ns. PG/2026/131532) con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 31/07/2026 (ns. PG/2026/141823), ai fini del riavvio del procedimento;

ACQUISITA in data 27/08/2026 (ns PG/2026/155112) la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice rifiuti, a riscontro della richiesta ns. PG/2026/143171;

CONSIDERATO che tutte le modifiche apportate dal gestore alle planimetrie inviate in occasione della presente comunicazione di modifica sono da considerarsi pertinenti al presente procedimento;

[..omissis...]

- 1.1. Precisare che il presente provvedimento, in ragione della complessità derivante dalle modifiche nominali e dalle motivazioni espresse in premessa, comporta variazioni planimetriche, di denominazione, volumetriche e dei riferimenti per il reporting e il monitoraggio. Tali variazioni non risultano materialmente integrabili in modo esaustivo nei testi originali; pertanto, la documentazione attualmente in vigore deve intendersi letta e interpretata alla luce di quanto qui disposto. Pertanto è necessario prescrivere che il Gestore dovrà fare costante riferimento alle nuove denominazioni richiamando fra parentesi le precedenti — garantendone la corrispondenza nelle future istanze e nei report — e adeguare il Piano di Monitoraggio e Controllo alle modifiche planimetriche, volumetriche, nominali e di destinazione introdotte dal presente atto;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs. n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;

- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla precedente comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi in data 14/11/2025 (ns. PG/2025/203276), successivamente ritirata, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con versamento effettuato in data 07/11/2025 per un importo pari a € 250,00;

CONSIDERATO che tali spese istruttorie vengono mantenute in seguito all'archiviazione della precedente comunicazione (PG/2026/95738 del 26/05/2026);

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi, per le parti interessate;

VISTO il *Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, n. 141* recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in relazione all'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

VISTO il regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, adottato con *Decreto Ministeriale 15 aprile 2019, n. 95*;

PRESO ATTO degli esiti presentati con comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi relativi alla verifica eseguita dal gestore secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del DM n. 95/2019 per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3) del DM n. 141/2016, le installazioni IPPC per le quali non è necessaria la presentazione della suddetta relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio dell'attività IPPC di recupero e smaltimento rifiuti anche pericolosi nell'installazione in oggetto è determinata secondo le modalità indicate nelle DGR n. 1991/2003 soprarichiamata con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito (ultima accettazione ns. PG/2024/142855 del 05/08/2024).

La garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che non subisce variazioni in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO altresì che il gestore si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 29-ter comma 2 del D.Lgs 152/2006 e smi, indicando quali informazioni non devono essere diffuse a tutela del segreto industriale;

CONSIDERATO opportuno approvare la versione emendata con omissis del presente provvedimento di aggiornamento di AIA, conseguentemente, verranno diffuse solo le informazioni non riservate;

DATO ATTO, conseguentemente, che le informazioni complete sono detenute dalla scrivente Agenzia, fermo restando che la versione integrale del documento verrà trasmessa agli Enti (Comune di Ravenna, Provincia di Ravenna, Comando Provinciale VV.F. di Ravenna, AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, Consorzio di Bonifica della Romagna, HERA SpA);

DATO ATTO che la Responsabile del Servizio in riferimento al presente provvedimento, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

DETERMINA

1. Di **accogliere** le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, che sono da considerare come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi, alle prescrizioni riportate nei punti successivi, e con le seguenti eccezioni:

[..omissis...]

2. Di **precisare** che nel presente provvedimento in versione emendata sono oscurate le informazioni non divulgabili per ragioni di riservatezza mediante l'apposizione di "[...omissis...]" e che l'atto in versione integrale è agli atti della scrivente Agenzia e verrà trasmesso al gestore e agli Enti (Comune di Ravenna, Provincia di Ravenna, Comando Provinciale VV.F. di

Ravenna, AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, Consorzio di Bonifica della Romagna, HERA SpA);

3. Di **precisare** che il presente provvedimento, in ragione della complessità derivante dalle modifiche nominali e dalle motivazioni espresse in premessa, comporta variazioni planimetriche, di denominazione, volumetriche e dei riferimenti per il reporting e il monitoraggio. Tali variazioni non risultano materialmente integrabili in modo esaustivo nei testi originali; pertanto la documentazione attualmente in vigore deve intendersi letta e interpretata alla luce di quanto qui disposto.
4. Di **prescrivere conseguentemente** che il Gestore dovrà fare costante riferimento alle nuove denominazioni richiamando fra parentesi le precedenti — garantendone la corrispondenza nelle future istanze e nei report — e adeguare il Piano di Monitoraggio e Controllo alle modifiche planimetriche, volumetriche, nominali e di destinazione introdotte dal presente atto;
5. Di **precisare** che resta fermo che le modifiche accolte con il presente atto sono congrue a quanto approvato in sede di PAUR solo in via transitoria, qualora il Gestore ritenga tali modifiche necessarie anche oltre la data di conclusione del periodo di attuazione del PAUR dovrà, entro i tempi previsti dal medesimo provvedimento, presentare alla Regione le istanze necessarie alla ratifica della modifica dell'assetto impiantistico/gestionale;
6. Di **approvare** i seguenti elaborati, acquisiti agli atti con la comunicazione di modifica in oggetto:
 - Planimetria generale - revisione 4 del 01/03/2026 aggiornata come da punto 8 del presente provvedimento;
 - Allegato 3A - Planimetria emissioni in atmosfera - aggiornata come da punto 10 del presente provvedimento;
 - Allegato 3B - Planimetria rete fognaria - aggiornata come da punto 10 del presente provvedimento;
 - Allegato 3C - Planimetria sorgenti di rumore - aggiornata come da punto 10 del presente provvedimento;
 - Allegato 3D - Planimetria depositi e stoccaggi - revisione 2 del 01/03/2026 aggiornata come da punto 9 del presente provvedimento;
 - Allegato 2 - Allineamento Volumi Serbatoi trasmesso con le integrazioni presentate in data 31/07/2026 e acquisite al PG/2026/141823
7. Di **aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi rilasciata, nella persona del suo gestore, alla ditta **S.EC.AM. srl** con sede legale in Comune di Ravenna, Via Vicoli n. 93/A (Partita IVA/C.F.01118170396) per l'esercizio dell'**attività IPPC di stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti anche pericolosi** (punti 5.1.b - 5.1.c - 5.1.d - 5.1.f - 5.3.a.II - 5.3.a.III - 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e smi) **e di fabbricazione di prodotti chimici inorganici** (punto 4.2.d dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e smi) **nonché altre attività connesse di gestione di rifiuti nell'installazione in oggetto**, come di seguito indicato:
 - 4.a) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi, è da considerare l'ottimizzazione gestionale di serbatoi esistenti autorizzati

[..omissis...]

4.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi, è quindi aggiornata la descrizione dell'assetto impiantistico riportata al **paragrafo C1.3) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 con la seguente:

[..omissis...]

4.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione rifiuti** sono aggiornate sostituendo la prescrizione n. 9 impartita al **paragrafo D2.8) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 con la seguente:

D2.8) Gestione rifiuti (aspetti generali, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

[...omissis...]

Prescrizioni

[...omissis...]

9. *Lo stato dei luoghi dedicati a deposito temporaneo/stoccaggio dei rifiuti deve rispecchiare fedelmente quanto riportato nell'apposita planimetria.*

[...omissis...]

8. Di stabilire che il gestore è tenuto **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, a inviare la planimetria generale dell'installazione, correggendo quanto di seguito riportato:

[..omissis...]

9. Di stabilire che il gestore è tenuto **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, a inviare la planimetria Allegato 3D dell'installazione, correggendo quanto di seguito riportato:

[..omissis...]

10. Di stabilire che il gestore è tenuto, **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, a inviare le planimetrie Allegato 3A, Allegato 3B, Allegato 3C dell'installazione, rendendole coerenti con quanto modificato con il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA (tra cui spostamento corpi tecnici, sistemazione legenda, correzione volumetrie);

11. **Di stabilire le seguenti prescrizioni**, non inserite nelle rispettive sezioni d'impianto data la complessità della modifica intercorsa e considerata la premessa al presente atto quale parte integrante:

11.1. Per quanto riguarda l'impianto LINO la gestione così come accolta con la presente modifica (assetto con commercializzazione prodotti) dovrà essere esercitata fino a nuova comunicazione, rimane pertanto sospeso l'assetto ordinario per le parti modificate. Restano fermi gli obblighi inerenti la durata del provvedimento di PAUR di cui alla DGR Num. 1956 del 14/11/2022;

11.2. Ciascun serbatoio destinato allo stoccaggio esclusivo di sostanze acquisite ai fini della commercializzazione deve essere dotato di apposita segnaletica chiaramente leggibile, riportante: la denominazione della sostanza stoccata, numero CAS, il relativo titolo (concentrazione), la classificazione di pericolo ai sensi del Regolamento CLP e l'indicazione specifica: "Sostanza stoccata ai fini di commercializzazione".

- 11.3. I serbatoi originariamente destinati ai rifiuti ed EoW e dedicati in via esclusiva alla commercializzazione dovranno essere scollegati fisicamente dalle sottounità di trattamento rifiuti mantenendo solo il presidio tecnico dedicato al carico/scarico dei medesimi e della linea di recupero e ricircolo dei vapori, se asservita.
- 11.4. Il Gestore deve provvedere al monitoraggio mensile delle tipologie e dei quantitativi delle sostanze gestite, distinguendo tra le sostanze oggetto di commercializzazione e quelle impiegate nelle attività IPPC non oggetto di commercializzazione. Tale rendicontazione dovrà essere registrata mensilmente su idoneo supporto informatizzato e inserita nel Report annuale
- 11.5. Il Gestore deve procedere all'aggiornamento/revisione del Documento di valutazione in merito all'applicazione della normativa di cui al d.lgs. 105/2015, secondo le modalità di cui al D.Lg 105/2015 per tutte le sostanze e/o miscele, e/o rifiuti e/o EoW soggette al D.lgs. citato presenti nello stabilimento suddivise per categorie entro 60 giorni dal rilascio della presente modifica. Tale valutazione dovrà contenere un'analisi puntuale per serbatoio o gruppo di serbatoi in relazione alle sostanze/rifiuti/EoW stoccati e dovrà essere aggiornato ad ogni modifica dell'assetto gestionale dei serbatoi e della loro nomenclatura, mantenendo la coerenza con quanto disciplinato in AIA e nelle planimetrie con essa autorizzate.
Il documento dovrà essere detenuto presso lo stabilimento per essere esibito su richiesta degli Organi di controllo (Arpae e CPVF).
- 11.6. Deve essere assicurato il sezionamento del Reattore R2 dai serbatoi adibiti in via esclusiva allo stoccaggio di sostanze per la commercializzazione mediante scollegamento fisico e/o sigillatura di valvole/saracinesche presenti.
- 11.7. Il Gestore, prima di attuare la presente modifica, è tenuto a implementare un sistema di tracciabilità delle tipologie e dei volumi delle sostanze commercializzate, nonché dei cambi di destinazione d'uso dei serbatoi non dedicati in via esclusiva all'attività di commercializzazione. Tale sistema, articolato per singolo serbatoio (conformemente all'identificativo riportato in AIA e nelle planimetrie allegate), deve garantire la registrazione sistematica dei seguenti dati:
- **Ingresso:** data, estremi del DDT, identificativo della SDS e quantitativo della materia in carico;
 - **Uscita:** data, estremi del DDT, identificativo della SDS e quantitativo della materia in uscita;
 - **Variazioni d'uso:** registro cronologico delle modifiche di destinazione d'uso occorse ai serbatoi presenti nell'impianto.
- 11.8. Non sono consentite attività di formulazione comprese diluizioni, miscele o altre attività atte a modificare le sostanze acquistate esclusivamente ai fini della commercializzazione (a titolo indicativo e non esaustivo tra sostanze acquistate, con acqua o con EoW prodotti) all'interno dell'impianto.
- 11.9. Presso l'installazione è ammesso lo stoccaggio ai fini della commercializzazione unicamente delle le sostanze indicate nella scheda C (rif. Allegato 4 Rev 27/7/2026), a condizione che il loro titolo sia compreso nel range dei titoli e corrisponda alle frasi di rischio ivi indicate. Per le sostanze detenute dovranno essere esibite su richiesta dell'Organo di controllo le SDS conformi al prodotto detenuto.

- 11.10. Nel serbatoio F7 non potrà essere stoccato acido fosforico con titolo superiore al 50%.
12. Di precisare che
- [..omissis...]
13. Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE - SAE e ST di Ravenna;
14. Di stabilire che, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere, con riferimento al presente atto.
Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, l'attività può essere proseguita nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.
Presso l'installazione, unitamente all'AIA, devono essere tenute le comunicazioni di avvenuta accettazione da parte di ARPAE della garanzia finanziaria prestata per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;
15. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
16. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi;
17. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e agli altri Enti interessati (Provincia di Ravenna, Comando Provinciale VV.F. di Ravenna, AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, Consorzio di Bonifica della Romagna, HERA SpA), per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
18. Di provvedere alla comunicazione della presente modifica di AIA ai sensi dell'art. 184-ter, commi 3-bis e 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, tramite inserimento nell'apposito registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (REcer) istituito dal Ministero della Transizione Ecologica;
19. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE di Ravenna, Via Marconi n. 14;
20. Di trasmettere, inoltre, copia del presente atto nella versione integrale e riservata, al gestore, al Servizio Territoriale di Ravenna, al Comune di Ravenna, alla Provincia di Ravenna, al

Comando Provinciale VV.F. di Ravenna, all'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, al Consorzio di Bonifica della Romagna, a HERA SpA;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
E ENERGIA DI RAVENNA
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.